

Studio Legale Pagliaro

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

- SEZ. LAVORO -

RICORSO PER LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO

DAVANTI AL PRIMO GIUDICE

NEL GIUDIZIO N. 1040/2021 DI R.G.

AI SENSI DEGLI artt. 353 e 354 c.p.c.

Nell'interesse della Sig.ra **Ventrice Angela**, nata il 28.01.1966 a Vibo Valentia ed ivi residente alla Località Buffetta – Via Andreacchi snc, C.F. VNT NGL 66A 68F 537F, ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Viale Kennedy n. 2/D, presso e nello studio dell'avv. Antonio Pagliaro, C.F. PGL NTN 75C 06F 537D - indirizzo di posta elettronica certificata: antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it e numero di fax: 0963/43298, ai quali il predetto difensore, ex art. 125, co. 1, del C.P.C, intende ricevere le comunicazioni relative al processo -, che la rappresenta e la difende in forza di procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, del c.p.c e dell'art. 10 del D.p.R. n. 123/2001.

SI PREMETTE CHE

- I) Con ricorso depositato davanti a Codesto On.le Tribunale (cfr. docc. I e I bis), **dove ha preso il n. 1040/2021 di R.G.**, che qui di seguito si richiama e si riporta integralmente per farne parte integrante del presente atto, la Sig.ra Ventrice Angela ha avviato il presente giudizio.

“TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

- SEZ. LAVORO -

RICORSO ex art. 414 c.p.c.



Nell'interesse della Sig.ra **Ventrice Angela**, nata il 28.01.1966 a Vibo Valentia ed ivi residente alla Località Buffetta – Via Andreacchi snc, C.F. VNT NGL 66A 68F 537F, ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Viale Kennedy n. 2/D, presso e nello studio dell'avv. Antonio Pagliaro, C.F. PGL NTN 75C 06F 537D - indirizzo di posta elettronica certificata: antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it e numero di fax: **0963/43298**, ai quali il predetto difensore, ex art. 125, co. I, del C.P.C., intende ricevere le comunicazioni relative al processo -, che la rappresenta e la difende in forza di procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, del c.p.c e dell'art. 10 del D.p.R. n. 123/2001,

Contro

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34 è altresì domiciliato;

U.S.R. per la Calabria (C.F. 97036700793), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34 è altresì domiciliato.

PREMESSE

La Sig.ra **Ventrice Angela** è una docente a tempo indeterminato per la Classe di Concorso A046 Scienze Giuridico-Economiche (già A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche) - *cfr. doc. 1* -, immessa in ruolo a decorrere dall'a.s. 2015/2016 mediante la “fase C” del piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. n. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), reclutata tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) ove era inserita da svariati anni, titolare di sede presso la Scuola “MIRH010009 – A. VESPUCCI” Via Valvassori Peroni, 8 – 20133 Milano ed attualmente in servizio – fino al 31.08.2021 – presso il Liceo Classico Morelli - Colao di Vibo Valentia, in virtù dell'utilizzazione in soprannumero ottenuta per l'anno scolastico 2020/2021 (*cfr. doc. 2*).

Ebbene, per quanto di interesse ai fini dell'odierno giudizio, si rileva che la Sig.ra Ventrice, assunta in provincia di Cremona, dovendo per legge – *in particolare, ex art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015* - partecipare alle operazioni di mobilità territoriale straordinaria per l'anno scolastico 2016/2017, ha regolarmente proposto/inviato nel termine previsto (con la prescritta modalità telematica) pertinente domanda di trasferimento interprovinciale per la Scuola Secondaria di II Grado (Classe di Concorso A046 Scienze Giuridico-Economiche - già A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche -) per l'a.s. 2016/2017 (*cfr. doc. 3*).

Tuttavia, Ella, pur riportando un punteggio pari a punti 21 (oltre 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge) - *cfr. doc. 4* - e sebbene avesse indicato **per primo** l'Ambito territoriale calabrese della provincia di Vibo Valentia – Calabria Ambito 0012 – ove risiede con la famiglia, **per settimo** il viciniore Ambito territoriale calabrese della provincia di Reggio Calabria – Calabria Ambito 0011 –, **per ottavo** il viciniore Ambito territoriale calabrese della provincia di Cosenza – Calabria Ambito 0003 – e **per nono** il viciniore Ambito territoriale calabrese della provincia di Cosenza –



Calabria Ambito 0004, non ha ottenuto l'agognato trasferimento richiesto – e ciò nemmeno nella successiva mobilità per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 –.

Ora, la mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli Ambiti territoriali calabresi nell'ordine indicato in domanda: Calabria Ambito 0012, Calabria Ambito 0011, Calabria Ambito 0003 e Calabria Ambito 0004, è frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017.

Invero, per come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione Scolastica, risultano essere stati trasferiti sugli Ambiti territoriali calabresi – indicati prioritariamente in domanda dalla Sig.ra Ventrice – quattro aspiranti, **pur dotati di punteggio inferiore a quello della ricorrente medesima.**

In particolare, per come si evince dagli estratti (filtri) ufficiali dei trasferimenti che si allegano (cfr. docc. 5, 6 e 7), **una docente ha ottenuto il trasferimento presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012, altra docente ha ottenuto il trasferimento presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011, altro docente ha ottenuto il trasferimento presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 ed altra docente ha ottenuto il trasferimento presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004, sebbene costoro vantino un punteggio inferiore a 27 - 21 + 6 - (per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012) e a 21 (per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011, per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 e per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004) e, segnatamente:**

- Vibo Valentia GALLE' STELLA 24/12/1973 VV 15 B3 CALABRIA AMBITO 0012;
- Reggio Calabria MINNITI FELICIA ELISABETTA 06/09/1973 RC 12 B3 CALABRIA AMBITO 0011;
- Cosenza PERRI ANTONIO 13/08/1965 CS 18 B3 CALABRIA AMBITO 0003;
- Cosenza PALERMO GEORGIA 05/01/1974 CS 18 B3 CALABRIA AMBITO 0004.

Epperò, i predetti docenti che hanno beneficiato del trasferimento sugli Ambiti territoriali calabresi indicati prioritariamente in domanda dalla ricorrente, **sono stati reclutati, al pari della stessa, con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c),** ma assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012 e sulla cui stessa assunzione gravano, peraltro, seri profili di illegittimità.

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, **l'Amministrazione Scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.**

Questi ultimi, infatti, sono stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (**Fase B3**) della mobilità, antecedente a quella della ricorrente (**Fase C**), con ciò muovendosi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti - cfr. sul punto doc. 8 (CCNI mobilità 08.04.2016, art. 6, comma 1, fase B, punto 2 ed art. 6, comma 1, fase C) -.



Così, tale operato ha – di fatto - stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

E non solo !!!

Ed invero, allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti [sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni] tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE), mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso 2012 - cfr. sul punto doc. 8 (CCNI mobilità 08.04.2016, art. 6, comma 1, fase A, punto 1 e punto 2 ed art. 6, comma 1, fase B punto 1) -.

A causa di tanto, la ricorrente, pur vantando un punteggio di 27 – punti 21 + punti 6 per il ricongiungimento al coniuge – per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012 ed un punteggio di 21 per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011, per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 e per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004, non ha ottenuto il trasferimento in nessuno di tali 4 (quattro) Ambiti calabresi, mentre **risultano movimentati all'interno di essi quattro docenti, sebbene dotati di un punteggio più basso.**

Orbene, la ricorrente – ritenendo che la mancata assegnazione di Ella presso uno dei 4 (quattro) Ambiti calabresi de quibus (Calabria Ambito 0012, Calabria Ambito 0011, Calabria Ambito 0003 e Calabria Ambito 0004) indicati in domanda prioritariamente in sequenza e gli atti ad essa presupposti (cfr. doc. 9), ivi compreso il contratto integrativo sulla mobilità valevole per l'a.s. 2016/2017 (cfr. doc. 8), siano palesemente illegittimi – **adisce oggi l'intestato Giudice del Lavoro** – competente, ex art. 413, comma 5, del c.p.c., in ragione dell'attuale sede di servizio (Vibo Valentia) – con il presente ricorso affidato ai seguenti motivi di

DIRITTO

A. LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ.

Le regole generali sulla mobilità del personale docente sono contenute negli articoli 462 e 463 del D. Lgs. n. 297/94, attualmente in vigore, e prevedono che:

- **Art. 462:** “(comma) **3.** I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza. (comma) **4.** Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono. (comma) **5.** I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti”;
- **Art. 463:** “(comma) **1.** I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza”.



B. LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EX COMMA 96, LETTERE A) E B), DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 107/2015, SECONDO IL CCNI MOBILITA' 08.04.2016.

Il sistema della mobilità territoriale prevede diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale).

In particolare, in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti, nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Tuttavia, il CCNI mobilità' 08.04.2016 ha stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo (1) **l'accantonamento** dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti e (2) la movimentazione di una categoria **con precedenza** rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti.

Ma andiamo con ordine.

L'art. 6 del predetto CCNI stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D).

Tali fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

Ora, la ricorrente rientra nella categoria del personale docente ex comma 96, lett. b), della l. n. 107/2015 (immessi in ruolo da Gae), di contro, il personale che ha beneficiato della mobilità in danno della ricorrente medesima è quello di cui al comma 96, lett. a), della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012).

Ambedue le tipologie di personale indicato sono state assunte con la medesima decorrenza (a.s. 2015/2016) e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Alla luce di tale circostanza (stesse regole di assunzione e stessa decorrenza giuridica della nomina in ruolo), quindi, tali tipologie di personale avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo in sede di mobilità.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto !!!

Il CCNI mobilità 08.04.2016, invero, all'art. 2, comma 3, prevede che: **“3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”.**

Inoltre, il CCNI *de quo*, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso venga movimentato nella fase B3 (art. 6) e che il personale immesso in ruolo da Gae venga movimentato nella fase C (art. 6).

In particolare, tale fase C espressamente prevede: **“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti “.**

I docenti movimentati nella fase immediatamente precedente (fase B.3) sono **“gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti dalle graduatorie di merito del concorso**



2012, i quali indicheranno solo l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia" e, cioè, i docenti ex comma 96, lett. a).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venga movimentato prima di (nel senso di: con precedenza rispetto al personale reclutato dalle GAE) e con posti, addirittura, accantonati.

Ed ancora, dalla lettura di tali disposizioni, si evince che tale CCNI mobilità ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al personale reclutato da GAE.

Sennonché, si rileva e si eccepisce che tali previsioni contrattuali sono all'evidenza oltremodo illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Infatti, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. I, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015).

Il dato letterale del comma 108 dell'art. I della Legge n. 107/2015, invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a), dell'art. I della medesima legge come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo.

Del resto, la citata norma (art. I, comma 108, L. 107/2015), parla di "posti vacanti e disponibili", quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso [comma 96, lett. a), dell'art. I della Legge n. 107/2015].

Anzi, come riferito, la normativa, va interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente ex art. I, comma 96, lett. b) della L. n. 107/2015 (GAE), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza.

Quindi, la previsione di accantonamento dei posti equivale - lapalissianamente - alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Inoltre, operando nel modo descritto nell'anzidetto CCNI, le movimentazioni sono avvenute "per categoria" e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria.

Così, per effetto della movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un'altra, gli appartenenti a tale categoria "privilegiata" hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.



Il tutto, realizzando una palese violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Come dianzi evidenziato, nella fattispecie di causa, **altri concorrenti della stessa procedura di mobilità, con punteggio e posizione inferiore nel predetto elenco, sono stati assegnati nelle quattro sedi indicate – prioritariamente - dalla ricorrente [Ambito territoriale Calabria Ambito 0012, Ambito territoriale Calabria Ambito 0011, Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 e Ambito territoriale Calabria Ambito 0004].**

In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il **principio dello scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Orbene, come appena affermato, **lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare** per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga fatta mercé dell'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, **"lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"** (Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.).

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, T.A.R. Campania - Napoli, sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **Consiglio di Stato** (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611), che ha affermato che: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata"*.

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il MIUR fosse legittimato a derogare al principio suddetto, in quanto come chiarito dallo stesso **Consiglio di Stato** **"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando"**.



In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal **Tribunale di Taranto** in una vicenda per molti versi analoga, **"la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore"**. (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

Ed ancora, per dirla con il **Consiglio di Stato** (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011), ***"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."***

In conclusione, la condotta dell'Amministrazione Scolastica è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con punteggio – rispettivamente – di 27 - 21 + 6 - punti e di 21 punti non ha ottenuto il trasferimento sugli ambiti calabresi (Calabria Ambito 0012, Calabria Ambito 0011, Calabria Ambito 0003 e Calabria Ambito 0004), mentre il personale di cui al prospetto sopra riportato (cfr. pag. 3) è stato movimentato in fase B3, per come emerge dagli estratti (filtri) ufficiali dei trasferimenti (cfr. docc. 5, 6 e 7), pur con punteggio inferiore, trattandosi, si ripete, di docenti assunti assieme alla ricorrente con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del D. Lgs. n. 297/94 e la legge n. 107/2015 non prevedono, ed, anzi escludono, che il personale ex comma 96, lett. a), dell'art. 1 L. n. 107/2015 debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima di quello ex comma 96, lett. b).

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella legge (articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola e L. n. 107/2015) che nello stesso CCNI alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti reclutati mediante concorso, rispetto al personale reclutato tramite GAE, entrambi assunti con la medesima decorrenza – a.s. 2015/2016 – nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) e sullo stesso tipo di organico.

Peraltro, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.



Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a), dell'art. 1 L. n. 107/2015 e movimentare, inoltre, tale categoria con precedenza rispetto al personale ex comma 96, lett. b) ha determinato:

- 1) in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale immesso in ruolo da concorso) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori) che non sono meritevoli di alcuna tutela, considerato che da concorso provengono anche coloro che sono iscritti nelle GAE;
- 2) il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti GAE assunti nel 2015/2016), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale immesso in ruolo da concorso;
- 3) il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa Amministrazione Pubblica ad essere imparziale;
- 4) la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

Come dianzi evidenziato, **si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto.**

Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, **il concorso indetto con D.D.G. n. 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori**, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che *"i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ..." (cfr. doc. 10).*

Appare quindi *ictu oculi* come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE.

L'aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede



provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa.

L'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI mobilità 08.04.2016 ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

I. DISAPPLICAZIONE DEL CCNI MOBILITA' 08.04.2016, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a), dell'art. 1 L. n. 107/2015 (**articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B3 e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate**) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali in precedenza richiamati, ai sensi e per effetto:

- 1) **dell'art. 1418 c.c.**, che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- 2) **dell'art. 2, comma 2, del Testo unico sul Pubblico Impiego (D. Lgs. n. 165/2001)**, concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: artt. 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui nella specie non vi è traccia;
- 3) **della stessa legge n. 107/2015, art. 1, comma 196**, laddove stabilisce: "*Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge*".

Su analoga fattispecie, il Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza n. 126264 del 12.12.2016, ha evidenziato che l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Successivamente, anche il Tribunale di Ravenna (ordinanza n. 436/2017 del 3.02.2017 confermata con sentenza n. 238/2017, cui hanno fatto seguito anche le



sentenze 27.06.2017 e 26.09.2017) è intervenuto in fattispecie simile, rilevando che “le ragioni che hanno indotto l’amministrazione (in applicazione dell’art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l’applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi). ... a parte gli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente)”.

Lo stesso Tribunale di Roma ha poi confermato in sede di merito il predetto orientamento, tra le altre, con sentenza 2056/2017 e con sentenza 3635/2017, cui ha fatto seguito anche la pronuncia del Tribunale di Pavia (ordinanza 27.04.2017 e sentenze 28.09.2017 e 1.12.2017), di Messina (ordinanza 10.08.2017), di Catania (ordinanza 25.07.2017) ed ancora di Roma (ordinanza 24.08.2017, GdL dott. De Ioris), Tribunale di Pisa (ordinanza 21.09.2017), Tribunale di Pordenone (sentenza 12.10.2017), Tribunale di Parma (sentenza n. 265/2017), Tribunale di Siracusa (sentenza n. 860/2017) e Tribunale di Catania (ex multis, ordinanze del 6.12.2017 e 11.12.2017).

In particolare, il Tribunale di Catania (ordinanza 6.12.2017) ha rilevato quanto segue: “sotto il profilo del *fumus boni iuris*, può condividersi l’orientamento espresso in alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2917 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), a mente del quale viene fatta rilevare l’assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla OM 241/2016 in fase di mobilità e vengono altresì rilevati i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità in questione. Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente infatti agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l’assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano ex lege 107/2015 “indicheranno l’ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia”), mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali. Va detto che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l’assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l’efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge), risulta frutto di discrezionalità legislativa



nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere. Né si tratta di scelta priva di ragionevolezza, potendosi individuare i motivi nell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al dlgs 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi. **Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento, successivo rispetto all'assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva. In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).** La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non trova poi nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti l'art. 108 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettera a) della medesima legge. Così recita infatti tale norma: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 ... OMISSIS ...". Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo. Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità. Nella specie parte ricorrente ha allegato che l'assegnazione nelle sedi di preferenza è stata consentita a soggetti con punteggi notevolmente inferiori rispetto al proprio; a sostegno di tale allegazione ha prodotto stralcio del tabulato dei trasferimenti da cui si evince che molteplici docenti aventi punteggio inferiore a quello dalla stessa posseduto (punteggio base 76 + 6 per "comune ricongiungimento") hanno conseguito il trasferimento presso l'Ambito territoriale della Provincia di Catania 0009".

Recentissimamente, infine, anche Codesto Tribunale di Vibo Valentia (con Sentenza – G.L. DOTT. NASSO - n. 247/2021 del 14.04.2021, con Sentenza – G.L. DOTT. NASSO - n. 146/2021 del 10.03.2021 e con Sentenza – G.L. DOTT. NASSO - n. 447/2019 del 10.07.2019) e le Corti d'Appello di Messina e Caltanissetta (rispettivamente, con Sentenza n. 713/2019 del 07.02.2020 e con Sentenza n. 123/2020 del 21.05.2020), confermando l'anzidetto orientamento giurisprudenziale, hanno stigmatizzato e marchiato puntualmente ed apertamente l'operato



dell'Amministrazione Scolastica, per violazione della normativa di legge di riferimento*(cfr. giurisprudenza allegata).*

Ad ogni modo, nell'ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse ritenere che le norme del predetto CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, siano legittimate da esse, **si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:**

- art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'Amministrazione Pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;
- art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*;
- articolo 51, comma 1, nella parte in cui dispone che *“tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”*;
- articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere *sulla base delle proprie possibilità* e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, *senza discriminazione* alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività,
- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.2. del CCNI, del 08.04.2016 del Comparto Scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti palesemente inferiori;
- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita imposte loro sulla aspettativa di essere reclutati nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. SULL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE, EX ART. 1, COMMA 96, LETT. A), AI SENSI DELLA L. N. 107/2015.



Senza alcun recesso da quanto sopra dedotto, si contesta l'assunzione in sé dei docenti reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, laddove avvenuto, come nella specie, oltre la posizione corrispondente ai posti messi a concorso.

Infatti, come dianzi evidenziato, si tratta di concorso valevole ai soli fini dell'assunzione sui posti messi a concorso, così come previsto dal bando contenuto nel D.D.G. n. 82/2012.

L'inserimento nella graduatoria senza il collocamento in posizione utile ai fini dell'assunzione non dava titolo a nulla: né al conseguimento dell'abilitazione, né ad una futura assunzione mediante lo scorrimento della stessa.

Nessuno dei docenti assunti tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso 2012 nella fase C) del piano straordinario di assunzioni è vincitore di concorso.

Qualora ciò venisse contestato, in via istruttoria si chiede sin d'ora di emettere ordinanza ex art. 213 c.p.c. rivolta all'amministrazione scolastica al fine di confermare se i docenti di cui all'elenco sopra riportato sono o meno vincitori del concorso di cui al D.D.G. 82/2012.

La legge n. 107/2015, pertanto, nel prevedere il reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012 non può che essere letta nel senso di procedere alla assunzione dei soli docenti collocatisi in posizione utile ai posti banditi (c.d. vincitori).

Diversamente opinando, invero, essa sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Corollario logico-giuridico di tutto quanto sopra è che la ricorrente aveva (ed ha) diritto ad ottenere – a decorrere dall'a.s. 2016/2017 - il trasferimento presso uno dei 4 (quattro) ambiti calabresi (Calabria Ambito 0012, Calabria Ambito 0011, Calabria Ambito 0003 e Calabria Ambito 0004) indicati prioritariamente - in sequenza - in domanda.

Tanto premesso, la Sig.ra **Ventrice Angela**, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa,

Ricorre

a codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché Voglia fissare l'udienza di discussione della presente causa, ai sensi dell'art. 415 c.p.c., convocando avanti a sé le parti per ivi accogliere - disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa - le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro:

- Previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate), ed inoltre, ove occorra e nei limiti di interesse, dell'O.M. n. 241 del 08.04.2016 nelle parti contenenti analoghe disposizioni:
- I) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita, sulla base del criterio del punteggio, unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015,



assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima la riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;

- 2) per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente per l'a.s. 2016/2017;
- 3) conseguentemente, accertare e riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere - in forza del pertinente punteggio complessivo attribuitole ai fini della mobilità - il trasferimento interprovinciale nella Provincia di Vibo Valentia sull'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012 o, in subordine, nella Provincia di Reggio Calabria sull'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011 o, in ulteriore subordine, nella Provincia di Cosenza sull'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 o sull'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004 e, per l'effetto, ordinare il trasferimento della ricorrente - a decorrere dall'a.s. 2016/2017 - presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012 o, in subordine, presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011 o, in ulteriore subordine, presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 o presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004;
- 4) ove occorra, deliberata preliminarmente la rilevanza per il presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione, sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate e per le ragioni illustrate nel punto I del presente ricorso, indi sospendere il giudizio de quo ed inviare gli atti alla Corte Costituzionale, indi all'esito, sussistendone le condizioni, accogliere il presente ricorso;
- 5) condannare l'Amministrazione Scolastica resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- I. Si producono i documenti come da separato indice fogliare e si chiede che ne venga disposta l'acquisizione.

Con ogni riserva e salvezza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, co. 2, del D.p.R. 30 maggio 2002, n. 115, il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della causa è indeterminabile e, conseguentemente - per effetto di quanto previsto dall'art. 13, commi 1 e 3, del D.p.R. 30 maggio 2002, n. 115 - il contributo unificato dovuto è pari ad €. 259,00.

Vibo Valentia, 12.07.2021

avv. Antonio Pagliaro”

- 2) Con decreto del 19.07.2021, il Tribunale di Vibo Valentia ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per la data del 23.02.2022, onerando la ricorrente a notificare il ricorso unitamente al decreto alle parti resistenti.



- 3) La ricorrente ha provveduto, quindi, a notificare ritualmente il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza all'Amministrazione Scolastica resistente.
- 4) In data 08.02.2022, si è costituita in giudizio l'Amministrazione Scolastica convenuta con memoria depositata telematicamente, con la quale ha contestato il ricorso, per asserita tardività (in relazione all'art. 32, comma 3, lett. c) della l. 4 novembre 2010, n. 183 e all'art. 6 della l. 3 ottobre 1996, n. 604) e richiamando la disciplina della mobilità contenuta nel CCNI sulla mobilità dell'08.04.2016.
- 5) All'udienza del 23.02.2022, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, con Sentenza n. 171/2022 di pari data, ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Ventrice Angela, così statuendo: “- **accoglie il ricorso;**
- **per l'effetto, dichiara il diritto di Ventrice Angela a essere assegnata su una scuola ricadente all'interno dell'Ambito territoriale della Provincia di Vibo Valentia 0012, ovvero e subordinatamente 0011, 0003 e 0004;**
- **di conseguenza, condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro e rappresentante legale pro tempore, ad assegnare Ventrice Angela a una delle scuole rientranti nel suddetto Ambito territoriale della Provincia di Vibo Valentia 0012, ovvero e subordinatamente 0011, 0003 e 0004, da considerarsi disponibili nell'ambito del piano di mobilità straordinaria indetta per l'anno scolastico 2016/2017;**” (cfr. docc. 2 e 2 bis).
- 6) Successivamente, con ricorso in appello depositato in data 23.03.2022, l'Amministrazione Scolastica ha proposto gravame davanti alla Corte d'Appello – Sezione Lavoro di Catanzaro, deducendo in via preliminare - con il primo motivo di impugnazione – l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per presunta “Violazione dell'art. 112 c.p.c. Violazione del combinato disposto dell'art. 32, comma 3, lett. c) della l. 4 novembre 2010, n. 183 e dell'art. 6 della l. 3 ottobre 1996, n. 604.”, nonché censurando - con il secondo motivo di impugnazione - la sentenza di primo grado per presunta “Erronea applicazione dell'art. 1, commi 98 e 108 della l. 13 luglio 2015, n. 107. Erronea applicazione dell'art. 6, C.C.N.I. 8 aprile 2016.



Erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. Erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.

- 7) Con decreto del 10.05.2022, la Corte d'Appello – Sezione Lavoro di Catanzaro ha fissato l'udienza di discussione per la data del 02.03.2023, onerando l'Amministrazione Scolastica appellante a notificare l'atto introduttivo unitamente al decreto all'appellata Sig.ra Ventrice Angela.
- 8) Ricevuta la notifica dell'atto di gravame in questione, la Sig.ra Ventrice Angela, in data 16.02.2023, si è costituita ritualmente nel giudizio di secondo grado – per resistere all'appello interposto dall'Amministrazione Scolastica – con pertinente e puntuale memoria che qui di seguito si riporta integralmente (cfr. docc. 3 e 3 bis).

“ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

- SEZ. LAVORO -

MEMORIA DI COSTITUZIONE

**NEL RICORSO IN APPELLO PORTANTE N. 201/2022 DI R.G. CONSIGLIERE
RELATORE DOTT.SSA FATALE**

UDIENZA DI MERITO 02.03.2023

Nell'interesse della Sig.ra **Ventrice Angela**, nata il 28.01.1966 a Vibo Valentia ed ivi residente alla Località Buffetta – Via Andreacchi snc, C.F. VNT NGL 66A 68F 537F, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pagliaro, C.F. PGL NTN 75C 06F 537D - indirizzo di posta elettronica certificata: antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it e numero di fax: 0963/43298, ai quali il predetto difensore, ex art. 125, co. I, del C.P.C., intende ricevere le comunicazioni relative al processo -, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via XX Settembre n. 63, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Spadafora, in forza di procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, del c.p.c e dell'art. 10 del D.p.R. n. 123/2001,

- APPELLATA -

Contro

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro.



- APPELLANTE -

FATTO

1. La Sig.ra **Ventrice Angela** è una docente a tempo indeterminato per la Classe di Concorso A046 Scienze Giuridico-Economiche (già A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche) - cfr. doc. 1 fascicolo di parte di I grado -, immessa in ruolo a decorrere dall'a.s. 2015/2016 mediante la "fase C" del piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. n. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), reclutata tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) ove era inserita da svariati anni, titolare di sede presso la Scuola "MIRH010009 – A. VESPUCCI" Via Valvassori Peroni, 8 – 20133 Milano ed in servizio – fino al 31.08.2021 – presso il Liceo Classico Morelli - Colao di Vibo Valentia, in virtù dell'utilizzazione in soprannumero ottenuta per l'anno scolastico 2020/2021 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte di I grado).
2. Ebbene, per quanto di interesse ai fini dell'odierno giudizio, si rileva che la Sig.ra Ventrice, assunta in provincia di Cremona, dovendo per legge – in particolare, ex art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015 - partecipare alle operazioni di mobilità territoriale straordinaria per l'anno scolastico 2016/2017, ha regolarmente proposto/inviato nel termine previsto (con la prescritta modalità telematica) pertinente domanda di trasferimento interprovinciale per la Scuola Secondaria di II Grado (Classe di Concorso A046 Scienze Giuridico-Economiche - già A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche -) per l'a.s. 2016/2017 (cfr. doc. 3 fascicolo di parte di I grado).
3. Tuttavia, Ella, pur riportando un punteggio pari a punti 21 (oltre 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge) - cfr. doc. 4 fascicolo di parte di I grado - e sebbene avesse indicato per primo l'Ambito territoriale calabrese della provincia di Vibo Valentia – Calabria Ambito 0012 – ove risiede con la famiglia, per settimo il viciniore Ambito territoriale calabrese della provincia di Reggio Calabria – Calabria Ambito 0011 –, per ottavo il viciniore Ambito territoriale calabrese della provincia di Cosenza – Calabria Ambito 0003 – e per nono il viciniore Ambito territoriale calabrese della provincia di Cosenza – Calabria Ambito 0004, non ha ottenuto l'agognato trasferimento richiesto – e ciò nemmeno nella successiva mobilità per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 – .
4. Ora, la mancata assegnazione della Sig.ra Ventrice presso uno degli Ambiti territoriali calabresi nell'ordine indicato in domanda: Calabria Ambito 0012, Calabria Ambito 0011, Calabria Ambito 0003 e Calabria Ambito 0004, è frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017.
5. Invero, per come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione Scolastica, risultano essere stati trasferiti sugli Ambiti territoriali calabresi – indicati prioritariamente in domanda dalla Sig.ra Ventrice – quattro aspiranti, pur dotati di punteggio inferiore a quello di Ella.



6. In particolare, per come si evince dagli estratti (filtri) ufficiali dei trasferimenti allegati (cfr. docc. 5, 6 e 7 fascicolo di parte di I grado), **una docente ha ottenuto il trasferimento presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012, altra docente ha ottenuto il trasferimento presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011, altro docente ha ottenuto il trasferimento presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 ed altra docente ha ottenuto il trasferimento presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004, sebbene costoro vantino un punteggio inferiore a 27 - 21 + 6 - (per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012) e a 21 (per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011, per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 e per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004) e, segnatamente:**
- Vibo Valentia GALLE' STELLA 24/12/1973 VV 15 B3 CALABRIA AMBITO 0012;
 - Reggio Calabria MINNITI FELICIA ELISABETTA 06/09/1973 RC 12 B3 CALABRIA AMBITO 0011;
 - Cosenza PERRI ANTONIO 13/08/1965 CS 18 B3 CALABRIA AMBITO 0003;
 - Cosenza PALERMO GEORGIA 05/01/1974 CS 18 B3 CALABRIA AMBITO 0004.
7. **Epperò, i predetti docenti che hanno beneficiato del trasferimento sugli Ambiti territoriali calabresi indicati prioritariamente in domanda dalla Sig.ra Ventrice, sono stati reclutati, al pari della stessa, con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), ma assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012 e sulla cui stessa assunzione gravano, peraltro, seri profili di illegittimità.**
8. La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, **l'Amministrazione Scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.**
9. Questi ultimi, infatti, sono stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (**Fase B3**) della mobilità, antecedente a quella della Sig.ra Ventrice (**Fase C**), con ciò muovendosi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti - cfr. sul punto doc. 8 fascicolo di parte di I grado (CCNI mobilità 08.04.2016, art. 6, comma 1, fase B, punto 2 ed art. 6, comma 1, fase C) -.
10. Così, tale operato ha – di fatto - stravolto il criterio meritocratico del punteggio.
11. E non solo !!!
12. Ed invero, allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti [sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni] tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE), mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del



concorso 2012 - cfr. sul punto doc. 8 fascicolo di parte di I grado (CCNI mobilità 08.04.2016, art. 6, comma 1, fase A, punto 1 e punto 2 ed art. 6, comma 1, fase B punto 1) -.

13. A causa di tanto, la Sig.ra Ventrice, pur vantando un punteggio di 27 – punti 21 + punti 6 per il ricongiungimento al coniuge – per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012 ed un punteggio di 21 per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011, per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 e per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004, non ha ottenuto il trasferimento in nessuno di tali 4 (quattro) Ambiti calabresi, mentre **risultano movimentati all'interno di essi quattro docenti, sebbene dotati di un punteggio più basso.**
14. In ragione di tanto, la Sig.ra Ventrice Angela, con ricorso ex art. 414 c.p.c. regolarmente depositato e notificato, adiva il Tribunale di Vibo Valentia in funzione di Giudice del Lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Piacca all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, - Previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate), ed inoltre, ove occorra e nei limiti di interesse, dell'O.M. n. 241 del 08.04.2016 nelle parti contenenti analoghe disposizioni: 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita, sulla base del criterio del punteggio, unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima la riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012; 2) per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente per l'a.s. 2016/2017; 3) conseguentemente, accertare e riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere - in forza del pertinente punteggio complessivo attribuitole ai fini della mobilità - il trasferimento interprovinciale nella Provincia di Vibo Valentia sull'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012 o, in subordine, nella Provincia di Reggio Calabria sull'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011 o, in ulteriore subordine, nella Provincia di Cosenza sull'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 o sull'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004 e, per l'effetto, ordinare il trasferimento della ricorrente – a decorrere dall'a.s. 2016/2017 – presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012 o, in subordine, presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011 o, in ulteriore subordine, presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 o presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004; 4) ove occorra, deliberata preliminarmente la rilevanza per il presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione, sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate e per le ragioni illustrate nel punto 1 del presente ricorso, indi sospendere il giudizio de quo ed inviare gli atti alla Corte Costituzionale, indi all'esito, sussistendone le condizioni, accogliere il presente ricorso; 5) condannare l'Amministrazione Scolastica resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.*



15. Indi, con sentenza n. 171/2022, depositata in data 23 Febbraio 2022, il Tribunale di Vibo Valentia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglieva il ricorso, così statuendo: “- accoglie il ricorso; - per l'effetto, dichiara il diritto di Ventrice Angela a essere assegnata su una scuola ricadente all'interno dell'Ambito territoriale della Provincia di Vibo Valentia 0012, ovvero e subordinatamente 0011, 0003 e 0004; - di conseguenza, condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro e rappresentante legale pro tempore, ad assegnare Ventrice Angela a una delle scuole rientranti nel suddetto Ambito territoriale della Provincia di Vibo Valentia 0012, ovvero e subordinatamente 0011, 0003 e 0004, da considerarsi disponibili nell'ambito del piano di mobilità straordinaria indetta per l'anno scolastico 2016/2017;”.
16. Avverso tale sentenza, in data 23.03.2022, il Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, l.- annullare o riformare la sentenza di primo grado per i motivi di cui in narrativa, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio.”.
17. Nel dettaglio, il Dicastero appellante, con il primo motivo di impugnazione, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per presunta “Violazione dell'art. 112 c.p.c. Violazione del combinato disposto dell'art. 32, comma 3, lett. c) della l. 4 novembre 2010, n. 183 e dell'art. 6 della l. 3 ottobre 1996, n. 604.”, nonché con il secondo motivo di impugnazione, censurava la sentenza di primo grado per presunta “Erronea applicazione dell'art. 1, commi 98 e 108 della l. 13 luglio 2015, n. 107. Erronea applicazione dell'art. 6, C.C.N.I. 8 aprile 2016. Erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. Erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.

Con il presente atto la Sig.ra Ventrice Angela, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa si costituisce nel presente giudizio di appello rubricato al n. 201/2022 di R.G., impugnando e contestando fermamente tutto quanto ex adverso dedotto, rilevato, eccepito, formulato e richiesto dal Dicastero appellante, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Sull'eccepita – in via preliminare – presunta inammissibilità del ricorso introduttivo.

Nel corpo del primo motivo del ricorso in appello interposto dal Ministero dell'Istruzione, cui in questa sede si resiste, si legge che l'azione proposta in primo grado dalla Sig.ra Ventrice “doveva essere ritenuta inammissibile dal Tribunale, per intervenuta decadenza dall'azione, atteso l'ampio tempo decorso dalla procedura di trasferimento cui la stessa si riferisce, per come ritualmente eccepito nella memoria difensiva dall'Amministrazione costituitasi ex art. 417 bis c.p.c.”.

Epperò, di contro, si rileva che la tesi avversaria – per quanto supportata da suggestive ed articolate dissertazioni – **risulta essere (ed è) oltremodo infondata.**



Ed invero, la Sig.ra Ventrice rivendica il “MANCATO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE” che è soggetto alla prescrizione decennale e giammai al termine decadenziale invocato, del tutto erroneamente, da controparte.

Vero è, difatti, che l’art. 32 della L. n. 183/2010 è norma prevista in via diretta per i licenziamenti e la sua estensione è limitata, per come è dato evincere dal dato letterale e dalla stessa ratio al “trasferimento ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento”.

E’, dunque, evidente, come detta decadenza non possa applicarsi alla diversa ipotesi di “MANCATO TRASFERIMENTO”.

Inoltre, trattandosi di operazioni di mobilità disciplinate dalla legge, non è applicabile la decadenza prevista per i trasferimenti citata da parte appellante.

In particolare (ed ancora), la decadenza – che è istituto di stretta interpretazione – è prevista per l’impugnativa del trasferimento operato dal datore di lavoro e ritenuto illegittimo, laddove in esito a quest’ultima procedura di mobilità alcun trasferimento è stato disposto dall’Amministrazione, che si è limitata a non accogliere il movimento richiesto.

Ed ancora, intervenendo l’assegnazione definitiva d’ufficio a seguito dell’istanza volontaria di mobilità dello stesso docente, si verte all’evidenza in una ipotesi che non può farsi rientrare tra quelle disciplinate dall’art. 2103 del codice civile.

Alla luce ed in ragione di tanto, essendo l’eccezione in questione destituita del ben che minimo fondamento giuridico, la stessa deve essere integralmente disattesa e rigettata.

II. Sull’asserita erroneità ed ingiustizia della sentenza gravata dal Dicastero appellante.

Il Ministero dell’Istruzione, nel ricorso introduttivo del presente giudizio di impugnazione, tenta di mettere in discussione quanto correttamente stabilito dal Tribunale di Vibo Valentia, nel giudizio di primo grado, denunciando la presunta “Erronea applicazione dell’art. 1, commi 98 e 108 della l. 13 luglio 2015, n. 107. Erronea applicazione dell’art. 6, C.C.N.I. 8 aprile 2016. Erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. Erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Illegittimità della sentenza.”.

EBBENE, INNANZITUTTO, SI RILEVA CHE LA LABILITÀ ED INFONDATEZZA DELLE ARGOMENTAZIONI SCIORINATE DALL’APPELLANTE È STATA DI RECENTE PUNTUALMENTE AFFERMATA DALLE CORTI DI APPELLO DI MESSINA E DI CALTANISSETTA (rispettivamente, con Sentenza n. 713/2019 del 07.02.2020 e con Sentenza n. 123/2020 del 21.05.2020, che si allegano), LE CUI ARGOMENTAZIONI



**DEVONO INTERNDERSI QUI – FINALISTICAMENTE – INTEGRALMENTE
RIPORTATE E TRASCRITTE.**

Ad ogni modo, l'infondatezza – nel merito – del gravame avversario discende, *de plano*, dalle seguenti argomentazioni.

E segnatamente:

C. LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ.

Le regole generali sulla mobilità del personale docente sono contenute negli articoli 462 e 463 del D. Lgs. n. 297/94, attualmente in vigore, e prevedono che:

- **Art. 462:** “(comma) **3.** *I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.* (comma) **4.** *Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.* (comma) **5.** *I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti”;*
- **Art. 463:** “(comma) **1.** *I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza”.*

D. LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EX COMMA 96, LETTERE A) E B), DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 107/2015, SECONDO IL CCNI MOBILITA' 08.04.2016.

Il sistema della mobilità territoriale prevede diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale).

In particolare, in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti, nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Tuttavia, il CCNI mobilita' 08.04.2016 ha stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo (1) **l'accantonamento** dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti e (2) la movimentazione di una categoria **con precedenza** rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti.

Ma andiamo con ordine.

L'art. 6 del predetto CCNI stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D).

Tali fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

Ora, la Sig.ra Ventrice rientra nella categoria del personale docente ex comma 96, lett. b), della l. n. 107/2015 (immessi in ruolo da Gae), di contro, il personale che ha beneficiato della mobilità in danno



dell'odierna appellata è quello di cui al comma 96, lett. a), della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012).

Ambedue le tipologie di personale indicato sono state assunte con la medesima decorrenza (a.s. 2015/2016) e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Alla luce di tale circostanza (stesse regole di assunzione e stessa decorrenza giuridica della nomina in ruolo), quindi, tali tipologie di personale avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo in sede di mobilità.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto !!!

Il CCNI mobilità 08.04.2016, invero, all'art. 2, comma 3, prevede che: **“3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento** numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”.

Inoltre, il CCNI *de quo*, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso venga movimentato nella fase B3 (art. 6) e che il personale immesso in ruolo da Gae venga movimentato nella fase C (art. 6).

In particolare, tale fase C espressamente prevede: *“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti ”.*

I docenti movimentati nella fase immediatamente precedente (fase B.3) sono *“gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, i quali indicheranno solo l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia”* e, cioè, i docenti ex comma 96, lett. a).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venga movimentato prima di (nel senso di: con precedenza rispetto al personale reclutato dalle GAE) e con posti, addirittura, accantonati.

Ed ancora, dalla lettura di tali disposizioni, si evince che tale CCNI mobilità ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al personale reclutato da GAE.

Sennonché, si rileva e si eccepisce che tali previsioni contrattuali sono all'evidenza oltremodo illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto la Sig.ra Ventrice ad adire il Giudice del Lavoro.

Infatti, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015).

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015, invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a), dell'art. 1 della medesima legge



come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo.

Del resto, la citata norma (art. I, comma 108, L. 107/2015), parla di "posti vacanti e disponibili", quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso [comma 96, lett. a), dell'art. I della Legge n. 107/2015].

Anzi, come riferito, la normativa, va interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente ex art. I, comma 96, lett. b) della L. n. 107/2015 (GAE), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza.

Quindi, la previsione di accantonamento dei posti equivale - lapalissianamente - alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Inoltre, operando nel modo descritto nell'anzidetto CCNI, le movimentazioni sono avvenute "per categoria" e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria.

Così, per effetto della movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un'altra, gli appartenenti a tale categoria "privilegiata" hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, realizzando una palese violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Come evidenziato, nella fattispecie di causa, **altri concorrenti della stessa procedura di mobilità, con punteggio e posizione inferiore nel predetto elenco, sono stati assegnati nelle quattro sedi indicate – prioritariamente - dalla Sig.ra Ventrice [Ambito territoriale Calabria Ambito 0012, Ambito territoriale Calabria Ambito 0011, Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 e Ambito territoriale Calabria Ambito 0004].**

In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Orbene, come appena affermato, **lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare** per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga fatta mercé dell'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, **"lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"** (Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.).

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali



del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, T.A.R. Campania - Napoli, sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **Consiglio di Stato** (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611), che ha affermato che: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata"*.

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il MIUR fosse legittimato a derogare al principio suddetto, in quanto come chiarito dallo stesso **Consiglio di Stato** "il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando".

In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal **Tribunale di Taranto** in una vicenda per molti versi analoga, "la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore". (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

Ed ancora, per dirla con il **Consiglio di Stato** (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011), *"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."*

In conclusione, la condotta dell'Amministrazione Scolastica è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").



Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la Sig.ra Ventrice con punteggio – rispettivamente – di 27 - 21 + 6 - punti e di 21 punti non ha ottenuto il trasferimento sugli ambiti calabresi (Calabria Ambito 0012, Calabria Ambito 0011, Calabria Ambito 0003 e Calabria Ambito 0004), mentre il personale di cui al prospetto sopra riportato (cfr. pag. 3) è stato movimentato in fase B3, per come emerge dagli estratti (filtri) ufficiali dei trasferimenti (cfr. docc. 5, 6 e 7 del fascicolo di parte di I grado), pur con punteggio inferiore, trattandosi, si ripete, di docenti assunti assieme all'odierna appellata con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del D. Lgs. n. 297/94 e la legge n. 107/2015 non prevedono, ed, anzi escludono, che il personale ex comma 96, lett. a), dell'art. 1 L. n. 107/2015 debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima di quello ex comma 96, lett. b).

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella legge (articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola e L. n. 107/2015) che nello stesso CCNI alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti reclutati mediante concorso, rispetto al personale reclutato tramite GAE, entrambi assunti con la medesima decorrenza – a.s. 2015/2016 – nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) e sullo stesso tipo di organico.

Pertanto, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a), dell'art. 1 L. n. 107/2015 e movimentare, inoltre, tale categoria con precedenza rispetto al personale ex comma 96, lett. b) ha determinato:

- 5) in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale immesso in ruolo da concorso) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori) che non sono meritevoli di alcuna tutela, considerato che da concorso provengono anche coloro che sono iscritti nelle GAE;
- 6) il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti GAE assunti nel 2015/2016), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale immesso in ruolo da concorso;
- 7) il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa Amministrazione Pubblica ad essere imparziale;
- 8) la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

Come già evidenziato, **si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto.**



Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, **il concorso indetto con D.D.G. n. 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori**, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Senonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che *"i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ..."* (cfr. doc. 10 del fascicolo di parte di I grado).

Appare quindi *ictu oculi* come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE. L'aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa.

L'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI mobilità 08.04.2016 ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

3. DISAPPLICAZIONE DEL CCNI MOBILITA' 08.04.2016, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a), dell'art. 1 L. n. 107/2015 (**articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B3 e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate**) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali in precedenza richiamati, ai sensi e per effetto:

- 4) dell'art. 1418 c.c.**, che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- 5) dell'art. 2, comma 2, del Testo unico sul Pubblico Impiego (D. Lgs. n. 165/2001)**, concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale



carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: artt. 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui nella specie non vi è traccia;

- 6) della stessa legge n. 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.

Su analoga fattispecie, il Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza n. 126264 del 12.12.2016, ha evidenziato che l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Successivamente, anche il Tribunale di Ravenna (ordinanza n. 436/2017 del 3.02.2017 confermata con sentenza n. 238/2017, cui hanno fatto seguito anche le sentenze 27.06.2017 e 26.09.2017) è intervenuto in fattispecie simile, rilevando che “le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi). ... a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente)”.

Lo stesso Tribunale di Roma ha poi confermato in sede di merito il predetto orientamento, tra le altre, con sentenza 2056/2017 e con sentenza 3635/2017, cui ha fatto seguito anche la pronuncia del Tribunale di Pavia (ordinanza 27.04.2017 e sentenze 28.09.2017 e 1.12.2017), di Messina (ordinanza 10.08.2017), di Catania (ordinanza 25.07.2017) ed ancora di Roma (ordinanza 24.08.2017, GdL dott. De Ioris), Tribunale di Pisa (ordinanza 21.09.2017), Tribunale di Pordenone (sentenza 12.10.2017), Tribunale di Parma (sentenza n. 265/2017), Tribunale di Siracusa (sentenza n. 860/2017) e Tribunale di Catania (ex multis, ordinanze del 6.12.2017 e 11.12.2017).



In particolare, il Tribunale di Catania (ordinanza 6.12.2017) ha rilevato quanto segue: “sotto il profilo del *fumus boni iuris*, può condividersi l’orientamento espresso in alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2917 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), a mente del quale viene fatta rilevare l’assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla OM 241/2016 in fase di mobilità e vengono altresì rilevati i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità in questione. Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente infatti agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l’assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano ex lege 107/2015 “indicheranno l’ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia”), mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali. Va detto che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l’assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l’efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge), risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all’assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere. Né si tratta di scelta priva di ragionevolezza, potendosi individuare i motivi nell’assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d. lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi. **Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento, successivo rispetto all’assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all’assegnazione della sede definitiva. In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all’anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell’esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l’ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).** La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non trova poi nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti l’art. 108 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell’art. 1 comma 98 lettera a) della medesima legge. Così recita infatti tale norma: “108. Per l’anno scolastico 2016/2017 ... OMISSIS ...”. Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di



mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo. Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità. Nella specie parte ricorrente ha allegato che l'assegnazione nelle sedi di preferenza è stata consentita a soggetti con punteggi notevolmente inferiori rispetto al proprio; a sostegno di tale allegazione ha prodotto stralcio del tabulato dei trasferimenti da cui si evince che molteplici docenti aventi punteggio inferiore a quello dalla stessa posseduto (punteggio base 76 + 6 per "comune ricongiungimento") hanno conseguito il trasferimento presso l'Ambito territoriale della Provincia di Catania 0009".

Recentissimamente, infine, anche il Tribunale di Vibo Valentia (con Sentenza – G.L. DOTT. NASSO - n. 247/2021 del 14.04.2021, con Sentenza – G.L. DOTT. NASSO - n. 146/2021 del 10.03.2021 e con Sentenza – G.L. DOTT. NASSO - n. 447/2019 del 10.07.2019), confermando l'anzidetto orientamento giurisprudenziale, ha stigmatizzato e marchiato puntualmente ed apertamente l'operato dell'Amministrazione Scolastica, per violazione della normativa di legge di riferimento (cfr. giurisprudenza allegata al fascicolo di parte di I grado).

III. Riproposizione di Domande/motivi non esaminati e non decisi nel giudizio di primo grado.

Ad ogni modo, la Sig.ra Ventrice Angela, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, ripropone espressamente – nell'odierna sede d'appello – le/i domande/motivi già proposte/i in primo grado e non esaminate/i e non decise/i dal Giudice di prime cure, richiamando e riportando all'uopo quanto già argomentato e rilevato nel giudizio di primo grado, e segnatamente che:

Ad ogni modo, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che le norme del predetto CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, siano legittimate da esse, **si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:**

- **art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97**, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'Amministrazione Pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;
- **art. 31, comma 1**, nella parte in cui dispone "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose";
- **articolo 51, comma 1**, nella parte in cui dispone che "tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza";



- articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività,
- in quanto ai docenti come la Sig.ra Ventrice sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.2. del CCNI, del 08.04.2016 del Comparto Scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti palesemente inferiori;
- in quanto ai docenti come la Sig.ra Ventrice sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita imposte loro sulla aspettativa di essere reclutati nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

4. SULL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE, EX ART. 1, COMMA 96, LETT. A), AI SENSI DELLA L. N. 107/2015.

Senza alcun recesso da quanto sopra dedotto, si contesta l'assunzione in sé dei docenti reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, laddove avvenuto, come nella specie, oltre la posizione corrispondente ai posti messi a concorso.

Infatti, come già evidenziato, si tratta di concorso valevole ai soli fini dell'assunzione sui posti messi a concorso, così come previsto dal bando contenuto nel D.D.G. n. 82/2012.

L'inserimento nella graduatoria senza il collocamento in posizione utile ai fini dell'assunzione non dava titolo a nulla; né al conseguimento dell'abilitazione, né ad una futura assunzione mediante lo scorrimento della stessa.

Nessuno dei docenti assunti tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso 2012 nella fase C) del piano straordinario di assunzioni è vincitore di concorso.

Qualora ciò venisse contestato, in via istruttoria si chiede sin d'ora di emettere ordinanza ex art. 213 c.p.c. rivolta all'amministrazione scolastica al fine di confermare se i docenti di cui all'elenco sopra riportato sono o meno vincitori del concorso di cui al D.D.G. 82/2012.

La legge n. 107/2015, pertanto, nel prevedere il reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012 non può che essere letta nel senso di procedere alla assunzione dei soli docenti collocatisi in posizione utile ai posti banditi (c.d. vincitori).



DIVERSAMENTE OPINANDO, INVERO, ESSA SAREBBE INCOSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

In forza di tutto quanto sopra esposto, la Sig.ra **Ventrice Angela**, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, rassegna le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:

IN VIA PRINCIPALE:

- 6) Rigettare il ricorso in appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata - n. 171/2022 del Tribunale di Vibo Valentia, Sez. Lavoro -;

IN VIA GRADATA:

- 7) deliberata preliminarmente la rilevanza per il presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione, sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate e per le ragioni riproposte ed illustrate alle pagg. 21 e 22 della presente memoria, indi sospendere il giudizio *de quo* ed inviare gli atti alla Corte Costituzionale, indi all'esito, sussistendone le condizioni, accogliere il ricorso in primo grado;

IN OGNI CASO:

- 8) condannare l'Amministrazione Scolastica appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Con ogni riserva e salvezza.

Si allegano:

- 1) Ricorso in appello notificato dal Ministero dell'Istruzione;
- 2) Copia Sentenza della Corte di Appello di Messina, Sez. Lav., n. 713/2019 del 07.02.2020;
- 3) Copia Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, Sez. Lav., n. 123/2020 del 21.05.2020;
- 4) Fascicolo di parte del giudizio di primo grado.

Vibo Valentia – Catanzaro, 16.02.2023

avv. Antonio Pagliaro”

- 9) All'udienza del 02.03.2023, il ricorso d'appello è stato discusso e posto in decisione.

- 10) Quindi, con dispositivo letto alla predetta udienza, in via preliminare, la Corte d'Appello – Sezione Lavoro di Catanzaro **ha dichiarato la nullità della Sentenza gravata e rimesso le parti davanti al Giudice di primo grado, con onere di riassunzione nel termine di legge**, riservandosi di depositare la motivazione.



11) In data 29.03.2023, è stata depositata la Sentenza, con la quale la Corte d'Appello – Sezione Lavoro di Catanzaro ha così motivato: “... In via preliminare, ritiene la Corte che vada dichiarata la nullità della sentenza di primo grado. Orbene, il caso in esame risulta identico a quello di recente esaminato dalla Corte di Cassazione, in cui, a seguito di rilievo d'ufficio della questione, è pervenuta alla rimessione del giudizio in primo grado per l'integrazione del contraddittorio; cfr., Cassazione civile, sez. lav., sentenza del 25/10/2022, (ud. 29/09/2022, dep. 25/10/2022), n.31537, secondo cui: "La pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito". Nella motivazione, la Corte chiarisce che <<il vincolato numero dei posti disponibili ha l'effetto di comportare che, se uno di essi venga attribuito alla ricorrente, necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo al candidato ammesso alla fase C o D cui esso fu infine destinato. È quindi inevitabile che, rispetto agli altri candidati assegnatari (di fase C o D), la pretesa dia luogo ad un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso alla ricorrente non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa; non solo: il regolarsi dell'attribuzione dei posti sulla base di graduatorie, comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso anche nei riguardi degli altri candidati ammessi alla fase C per l'ambito di riferimento (A.T. 0003 Agrigento, A.T. 0006 Catania e A.T. 0026 Siracusa) che non abbiano ottenuto il trasferimento pur avendolo chiesto e rispetto ai quali dovranno risultare comprovati, per l'accoglimento della domanda, titoli poziori a favore dell'odierna ricorrente tali da comportare l'attribuzione proprio a lei



del posto che risultasse in ipotesi indebitamente assegnato ad altri candidati di fase C o D di cui si è detto. Ci si trova quindi palesemente di fronte, come già affermato da Cass. 5 giugno 2008, n. 14914, da cui sono tratte le citazioni che seguono (ma, in senso conforme, v., anche di recente, Cass. 9 novembre 2018, n. 28766; Cass. 17 gennaio 2017, n. 988), a "rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo" rispetto ai quali "la realizzazione dell'utilità pretesa... (assegnazione di sede) richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario" e va dunque dato per acquisito il corrispondente e consequenziale principio per cui "in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati", tale integrazione non essendo necessaria, invece, "quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione" (v. recentemente, a quest'ultimo proposito, Cass. 24 giugno 2020, n. 12489, in cui - appunto - è stato ritenuto sufficiente il solo contraddittorio con la P.A., in ragione dell'impostazione in senso risarcitorio della domanda a fronte di un posto già conseguito per altra via); 2.4 nel caso di specie, il litisconsorzio non fu realizzato in primo grado e ciò comporta che l'esame della domanda giudiziale, erroneamente ritenuta dal giudice di appello formulata in modo incompleto, non può avere corso, sul piano istruttorio, se non previa costituzione del contraddittorio mancato; 3. la (doverosa) rilevazione d'ufficio del difetto di contraddittorio comporta, in applicazione dell'art. 383 c.p.c., comma 3, e art. 354 c.p.c., comma 1, la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado per l'impostazione su basi corrette del processo sulla pretesa esercitata, restando assorbito e qui non definito ogni diverso profilo agitato dal ricorso per cassazione>>. D'altro canto, la questione della regolarità della costituzione del contraddittorio può essere anche rilevata d'ufficio (cfr. in tal senso,



Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23815 del 16/11/2007, secondo cui <<Riferendosi il divieto di cui all'art. 437 cod. proc. civ. esclusivamente alle eccezioni, processuali e di merito, rimesse dalla legge alla facoltà della parte interessata e non anche, quindi, alle mere difese e alle eccezioni in senso lato, le nullità conseguenti alla violazione del contraddittorio e alla invalida costituzione del rapporto processuale sono rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo sicché la pronuncia su di esse non è censurabile sotto il profilo della violazione di ultrapetizione; può, pertanto, essere dedotta e, eventualmente, rilevata d'ufficio dal giudice del secondo grado, per la prima volta in appello, la violazione delle norme dettate dall'art. 418 cod. proc. civ. in relazione alla modalità di introduzione della domanda riconvenzionale e della "reconventio reconventionis" nel rito del lavoro>>). In conclusione, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito, litisconsorti necessari, da parte del Giudice di primo grado, vertendosi in una delle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 354 c.p.c., va dichiarata la nullità della sentenza con remissione al Tribunale di Vibo Valentia, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto nel termine di legge. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, con ricorso in data 23 marzo 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 171/2022, resa in data 23 febbraio 2022, così provvede: - dichiara la nullità della sentenza gravata e rimette le parti davanti al Giudice di primo grado, con onere di riassunzione nel termine di legge; - condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del grado di lite, che liquida in euro 2000,00, oltre accessori ove per legge dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato." (cfr. docc. 4 e 4 bis).

12) La Sig.ra Ventrice Angela ha, pertanto, interesse alla prosecuzione del giudizio e, quindi, ai sensi di quanto disposto dalla Corte d'Appello – Sezione Lavoro di Catanzaro, alla riassunzione dello stesso davanti al Primo Giudice affinché questi, previa adozione dei provvedimenti preliminari sulla fissazione di udienza e sull'integrità del contraddittorio, si pronunci nel merito nel rispetto del contraddittorio di tutte le parti interessate.



13) Solo per mero scrupolo difensivo, si osserva che la fondatezza del ricorso risulta non solo dal contenuto del ricorso introduttivo già avviato davanti a Codesto On.le Tribunale - al quale atto sopra richiamato, integralmente, ci si riporta - ma anche alla luce di quanto, in fatto ed in diritto, richiamato nella memoria di costituzione in appello sopra trascritta e, per ultimo, nei più recenti provvedimenti di merito favorevoli.

14) Si osserva, poi, che, trattandosi di rito del lavoro, il difetto di integrità del contraddittorio, inerente alla notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., costituisce un vizio della "vocatio in ius" e non dell'"editio actionis", con la conseguenza che la dichiarazione di nullità della Sentenza del Primo Giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 353 e 354 c.p.c., comporta la continuazione del giudizio instaurato con il ricorso introduttivo ritualmente depositato, iscritto a ruolo con il n. 1040/2021 di R.G., e non comporta, quindi, l'instaurazione di un nuovo giudizio (in tal senso, cfr. Cassazione Sez. Lavoro n. 12719 del 23.05.2013).

15) Per cui, deve ritenersi che Codesto On.le Tribunale, con la fissazione dell'udienza, oltre alla notifica tradizionale all'Amministrazione Scolastica convenuta (e segnatamente: al Ministero dell'Istruzione - ora Ministero dell'Istruzione e del Merito - ed all'U.S.R. per la Calabria), dovrà anche autorizzare la notifica ai controinteressati del ricorso introduttivo, del presente ricorso per riassunzione del giudizio e del decreto di fissazione udienza, possibilmente - stante l'elevato numero degli stessi e la contestuale evidente difficoltà di reperirne gli indirizzi - ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c., tramite pubblicazione del testo integrale dei predetti atti sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito: www.istruzione.it, nell'apposita sezione "Atti di Notifica".



Tanto premesso, la Sig.ra **Ventrice Angela**, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

DOMANDE

I. IN VIA PRELIMINARE, sussistendo una posizione di contro interesse in capo ai docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012, a cui è stata illegittimamente riservata la mobilità in ambito provinciale, indicati nel pertinente elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l'A.S. 2016/2017 della Scuola Secondaria di Secondo Grado pubblicato dall'Amministrazione Scolastica, in relazione al punteggio posseduto dalla ricorrente di 27 - 21 + 6 - (per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012) e di 21 (per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011, per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 e per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004), e precisamente ai docenti: Gallé Stella (punti 15) per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012; Minniti Felicia Elisabetta (punti 12) per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011; Perri Antonio (punti 18) per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003; Palermo Georgia (punti 18) per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004; e, più in generale, sussistendo una posizione di contro interesse, come statuito nella decisione della Corte d'Appello – Sezione Lavoro di Catanzaro n. 350/2023, in capo a “... tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto ...”; **AUTORIZZARE** – nei loro confronti – ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c., la notifica del ricorso introduttivo, del presente ricorso per riassunzione del giudizio e del decreto di fissazione udienza tramite pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito: www.istruzione.it, nell'apposita sezione “Atti di Notifica”, fermo restando – invece – l'onere di contestuale notifica tradizionale – a mezzo Pec – dei predetti atti all'Amministrazione Scolastica convenuta (e segnatamente: al



Ministero dell'Istruzione – ora Ministero dell'Istruzione e del Merito – ed all'U.S.R. per la Calabria);

2. NEL MERITO:

- Previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti evidenziate nel ricorso introduttivo (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate), ed inoltre, ove occorra e nei limiti di interesse, dell'O.M. n. 241 del 08.04.2016 nelle parti contenenti analoghe disposizioni:
- 1) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Ventrice Angela ad essere trasferita, sulla base del criterio del punteggio, unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima la riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;
- 2) per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto la Sig.ra Ventrice Angela per l'a.s. 2016/2017;
- 3) conseguentemente, accertare e riconoscere il diritto della Sig.ra Ventrice Angela ad ottenere - in forza del pertinente punteggio complessivo attribuitole ai fini della mobilità - il trasferimento interprovinciale nella Provincia di Vibo Valentia sull'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012 o, in subordine, nella Provincia di Reggio Calabria sull'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011 o, in ulteriore subordine, nella Provincia di Cosenza sull'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 o sull'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004 e, per l'effetto, ordinare il trasferimento della ricorrente – a decorrere dall'a.s. 2016/2017 – presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012 o, in subordine, presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011 o, in ulteriore subordine, presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 o presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004;



- 4) ove occorra, deliberata preliminarmente la rilevanza per il presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione, sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate e per le ragioni illustrate nel punto I del presente ricorso, indi sospendere il giudizio *de quo* ed inviare gli atti alla Corte Costituzionale, indi all'esito, sussistendone le condizioni, accogliere il presente ricorso;
- 5) condannare l'Amministrazione Scolastica resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Si producono i documenti come da separato indice fogliare e si chiede che ne venga disposta l'acquisizione.

Con ogni riserva e salvezza.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.p.R. 30 maggio 2002, n. 115, il sottoscritto procuratore dichiara che nulla è dovuto per contributo unificato, trattandosi di rinvio ex artt. 353 e 354 c.p.c. in un processo di lavoro, per nullità della Sentenza per non integrità del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, ciò comportando la continuazione del giudizio precedentemente instaurato con il n. 1040/2021 di R.G., per il quale il contributo unificato è già stato versato.

Vibo Valentia, 03.04.2023

avv. Antonio Pagliaro

